



## Informazione ai ricorrenti

**Notifica del ricorso al Governo:** in seguito a un esame preliminare dell'ammissibilità del ricorso, la Corte ha deciso, ai sensi dell'articolo 54 § 2 b) del Regolamento della Corte, di comunicare il ricorso al Governo e di invitarlo a fornire osservazioni scritte sull'ammissibilità e il merito del ricorso nel suo insieme o di una o più doglianze. Qualora vi sia stata una decisione parziale d'inammissibilità relativamente al resto del ricorso, l'esame delle doglianze dichiarate inammissibili sarà concluso e la parte ricorrente non dovrà presentare osservazioni su questa parte del ricorso.

### Fase non contenziosa

---

#### 1. Rappresentanza legale e gratuito patrocinio

Ai sensi dell'articolo 36 §§ 2 e 4 del Regolamento, a questo stadio della procedura la parte ricorrente deve essere rappresentata nella procedura davanti alla Corte da un rappresentante legale, salvo decisione contraria della Corte. Se dovesse riscontrare difficoltà nel trovarne uno, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati locale o nazionale potrà aiutarla. Se la parte ricorrente non ha mezzi economici sufficienti per far fronte alle spese legali, può richiedere di beneficiare del gratuito patrocinio (articolo 105 e seguenti del Regolamento della Corte). Il gratuito patrocinio, tuttavia, viene garantito in genere solo in casi che implicano questioni complesse in fatto e in diritto, ma non in casi di tipo ripetitivo. È da notare inoltre che le somme versate dalla Corte consistono in indennità forfettarie intese come contributo alle spese di rappresentanza legale. Si noti infine che il fatto che venga accordato il gratuito patrocinio non significa che la Corte nominerà un legale rappresentante per la parte ricorrente. La ricerca e la scelta del legale devono essere effettuate dalla parte ricorrente.

Durante la fase non contenziosa, la parte ricorrente può chiedere di esporre personalmente la propria causa. In tal caso, la sua richiesta sarà trasmessa al Presidente per essere esaminata (articolo 36 § 2 del regolamento *in fine*).

#### 2. Regolamento amichevole

##### Se le è stata inviata una dichiarazione

Alla luce della giurisprudenza e della prassi della Corte, la presente causa può essere risolta se le parti accettano i termini della dichiarazione allegata e se il Governo versa alla parte ricorrente una somma di denaro a copertura di danni e spese.

La parte ricorrente è invitata a comunicare alla Cancelleria della Corte entro un termine di dodici settimane se accetta la proposta. In tal caso, la dichiarazione di accettazione, debitamente firmata e datata, dovrà essere rinviata alla Cancelleria entro lo stesso termine.

Una lettera di uguale contenuto è stata indirizzata al Governo, così come la proposta di dichiarazione di cui troverà una copia in allegato.

##### Se non le è stata inviata una dichiarazione

Le parti sono invitate a comunicare entro un termine di dodici settimane la loro posizione in merito a un eventuale regolamento amichevole della causa, nonché a presentare proposte a tale riguardo (articolo 62 del regolamento). Se le parti sono interessate a un regolamento amichevole, la Cancelleria è disponibile a fornire suggerimenti sui termini di tale regolamento. Se il Governo fa una proposta in tal senso, lei avrà la possibilità di formulare osservazioni.

Una stretta confidenzialità s'impone nelle negoziazioni finalizzate a un regolamento amichevole. Le proposte e osservazioni dovranno essere esposte in un documento separato, il cui contenuto **non potrà** essere menzionato nelle osservazioni formulate nel quadro della procedura principale.

### **3. Dichiarazione unilaterale**

In linea di principio, in caso di fallimento dei negoziati volti alla conclusione di un regolamento amichevole, il Governo può avvalersi della facoltà di presentare una dichiarazione unilaterale. Quando il Governo le sottopone una dichiarazione unilaterale, la Corte decide, in virtù dell'articolo 37 § 1 c) della Convenzione, se ritiene giustificata la prosecuzione dell'esame del ricorso. Nel caso in cui la parte ricorrente approvi il contenuto della dichiarazione unilaterale, la Corte esamina il caso secondo la procedura del regolamento amichevole.

### **Fase contenziosa**

---

Se le parti non trovano un accordo prima della data suindicata, seguirà la fase contenziosa. In tal caso, la parte ricorrente sarà invitata a farsi rappresentare da un avvocato davanti alla Corte, ai sensi dell'articolo 36 §§ 2 e 4 del regolamento. Come nella fase non contenziosa, anche in questa fase della procedura la parte ricorrente avrà la possibilità di richiedere di esporre personalmente la propria causa; tale domanda sarà sottoposta all'esame del Presidente.

### **Protezione dei dati/Accesso ai fascicoli di ricorso da parte del pubblico**

---

Le ricordo che tutti i documenti facenti parte di un ricorso sono pubblici<sup>1</sup>, eccezion fatta per quelli riguardanti il regolamento amichevole. Inoltre alcuni di questi documenti come le decisioni, le sentenze o l'esposizione dei fatti sono pubblicati sul sito internet della Corte.

Chiunque può accedere alle informazioni contenute nel fascicolo che comprende il formulario di ricorso e tutti i documenti depositati successivamente dalle parti e dalle eventuali terze parti. Qualora i documenti depositati a supporto del ricorso contengano nomi o informazioni personali questi potrebbero essere divulgati, tradotti e trasmessi a terzi. Il contenuto di un fascicolo può permettere anche d'identificare indirettamente delle persone sebbene il loro nome non risulti menzionato.

Nel caso in cui Lei si opponga all'accessibilità al contenuto del fascicolo e desideri chiedere una deroga, deve contattare la Corte nel più breve tempo possibile. La domanda di deroga dovrà contenere valide ragioni che la giustificano. Il Presidente la esaminerà e deciderà se limitare parzialmente o totalmente l'accesso al fascicolo<sup>2</sup>.

Nel caso in cui una parte desideri comunicare a terzi una qualsiasi informazione riguardante il ricorso essa dovrà farlo nel rispetto della politica di protezione dei dati della Corte ([www.echr.coe.int/privacy](http://www.echr.coe.int/privacy)) e degli obblighi giuridici nazionali e internazionali<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Articoli 33 et 47 del Regolamento.

<sup>2</sup> L'articolo 33 § 2 del Regolamento : "L'accesso del pubblico a un documento o parte di un documento può essere limitato nell'interesse della moralità, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica quando lo esigono gli interessi dei minori, la protezione della vita privata delle parti o di ogni persona interessata, ovvero, per quanto ritenuto strettamente necessario dal presidente della camera, quando, in circostanze speciali, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia".

<sup>3</sup> L'articolo 6 della Convenzione (n°108) per la protezione delle persone contro il trattamento automatico dei dati personali del Consiglio d'Europa: "I dati personali come la razza, l'opinione politica, la religione o altre credenze, come pure i dati personali relativi alla salute o all'orientamento sessuale, non possono essere trattati automaticamente a meno che il diritto interno non preveda idonee garanzie. Lo stesso trattamento si applica ai dati riguardanti le condanne penali".